



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

Settore Lavori Pubblici

Prot. Reg. Ord. n. 19 del 17 FEB. 2011

OGGETTO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA DEI VEICOLI MOSSI DA MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA A QUALSIASI USO DESTINATI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 20 FEBBRAIO 2011 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00, SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n° 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60/2002, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.

Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.

Visto il piano d'azione per il contenimento del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti in atmosfera, approvato con D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 – 413881.

Viste la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006 di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria e approvazione dello stralcio di piano per la mobilità che stabiliscono

- limitazioni alla circolazione dei veicoli per il trasporto privato e dei veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di

servizio con omologazioni precedenti all'EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all'EURO 2 o precedenti all'EURO 3 immatricolati da più di 10 anni se diesel nonché per ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni e che richiedono l'adozione di ordinanze sindacali al fine di garantire l'applicabilità e la sanzionabilità delle limitazioni.

Vista la D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto: "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006" che prevede di estendere le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli precedentemente citati per almeno 8 ore nei giorni feriali.

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dall'Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene i parametri PM10 e biossido di azoto le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

- A) **nella giornata di domenica 20 febbraio 2011 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, su tutto il territorio cittadino, il divieto di circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati.**
- B) Dal divieto di circolazione sono esenti le seguenti strade incluse nel territorio comunale:
- Il tratto tangenziale insistente sul territorio cittadino;
 - Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra l'uscita della tangenziale ed il Confine di Torino;
 - la S.P. n. 1, nel tratto compreso tra Via Castellamonte e la rotatoria di collegamento con la nuova circonvallazione Venaria Reale - Borgaro;

- d) Via Castellamonte;
- e) V.le C. Emanuele;
- f) Via Don Sapino;
- g) nuovo Viale di collegamento tra Corso Machiavelli e Via Druento/Venaria.

C) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, su tutto il territorio cittadino le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

- a. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico o a idrogeno;
- b. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- c. veicoli del servizio car sharing;
- d. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- e. macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole, veicoli che l'art 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporto specifico" e "motoveicoli per uso speciale" e veicoli che l'art 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporto specifico" e "autoveicoli per uso speciale";
- f. le autovetture targate CD e CC.

D) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, su tutto il territorio cittadino i veicoli funzionanti con alimentazione a metano, a gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;

E) Fanno inoltre eccezione, e quindi possono circolare, i seguenti veicoli accompagnati da adeguata documentazione:

- a. veicoli utilizzati per il trasporto di **portatori di handicap** e di **soggetti affetti da gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata da uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;
- b. veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;

- c. veicoli utilizzati da **operatori assistenziali in servizio** con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da **persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare** a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- d. veicoli utilizzati da **medici e veterinari** in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da **infermieri ed ostetriche** con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione;
- e. veicoli utilizzati da **farmacisti con turno di apertura nella giornata**;
- f. veicoli utilizzati per il **riifornimento urgente di medicinali**;
- g. veicoli utilizzati da **lavoratori dipendenti o autonomi** con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore autonomo (autodichiarazione), quando dalla certificazione stessa risulti un **orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico**; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come sopra specificato, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la **sede dell'azienda o il luogo di lavoro autonomo o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici**;
- h. veicoli per il **trasporto di pasti** per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali;
- i. veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di **Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico** solo per emergenze o obblighi di legge;
- j. veicoli utilizzati **dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria** in servizio e con tesserino di riconoscimento;
- k. veicoli al servizio di **testate televisive** e per **riprese cinematografiche** con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la **distribuzione della stampa periodica**, veicoli utilizzati da **operatori radiofonici** o da **giornalisti** iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio nell'orario del blocco;
- l. veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in **reperibilità** e di **artigiani della manutenzione e dell'assistenza** con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
- m. veicoli che partecipano a **manifestazioni** culturali/sociali/ricreative/commerciali organizzate dalla Città o da Società/Enti/Associazioni e veicoli utilizzati dal personale

di supporto alle manifestazioni stesse con dichiarazione del Settore/Ente/Società/Associazione che ha organizzato la manifestazione;

- n. **veicoli o mezzi d'opera** per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per le **operazioni di trasloco**;
- o. veicoli di ditte di trasporti che devono effettuare **operazioni di trasloco** precedentemente programmate e che non prevedono occupazione di suolo pubblico.
- p. veicoli di Società partecipate dell'Ente.
- q. veicoli di imprese che **eseguono lavori urgenti** per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
- r. veicoli delle **Associazioni o Società sportive** appartenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da arbitri o **direttori di gara o cronometristi** con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
- s. veicoli di **residenti in altre regioni italiane o all'estero** muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
- t. **veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio**;
- u. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a **cerimonie religiose o civili non ordinarie**, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- v. veicoli di incaricati dei **servizi di pompe funebri e trasporti funebri**;
- w. veicoli di **ministri di culto** di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;
- x. veicoli adibiti al trasporto di cose di **venditori ambulanti** con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
- y. veicoli utilizzati da **edicolanti di turno** con certificazione adeguata;
- z. veicoli utilizzati per la **consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri** e il **trasporto di merci deperibili** in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;

aa. veicoli di interesse **storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero; le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

I gestori degli impianti di distribuzione di carburante localizzati nell'area oggetto della presente ordinanza sono esonerati dall'obbligo di garantire il servizio.


AVVERTE

che, in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 del D.Lgs. 285/92, per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe CATANIA